



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2023
(OR. en)

13640/23

LIMITE

CORLX 920
CFSP/PESC 1326
COAFR 337
CONUN 255
COARM 247

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/798/PESC
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella
Repubblica centrafricana

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive
in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC¹ concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.
- (2) Il 27 luglio 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2693 (2023). Tale risoluzione stabilisce che le misure di embargo sulle armi e i relativi obblighi di notifica cessano di applicarsi alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza, consulenza e formazione alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all'applicazione della legge.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2013/798/PESC è modificato come segue:

- 1) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, nonché alla fornitura della relativa assistenza, consulenza e formazione alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all'applicazione della legge; oppure";
- 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i).".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
